


Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria



**Rapporto sullo stato di
avanzamento
nell'attuazione di
Basilea 3**

Ottobre 2011



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org)

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2011. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN: 92-9131-423-4 (stampa)

ISBN: 92-9197-414-5 (web)

Indice

Introduzione	1
Ambito di riferimento	1
Metodologia	2
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2 (a fine settembre 2011)	4
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2,5 (a fine settembre 2011)	5
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (a fine settembre 2011)	7

Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3

Introduzione

In occasione della riunione del settembre 2011 il Comitato di Basilea ha deciso di avviare un processo di verifica dell'attuazione di Basilea 3 da parte dei suoi membri. L'attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 sarà fondamentale per rafforzare la capacità di tenuta del sistema bancario internazionale, preservare la fiducia del mercato nei coefficienti regolamentari e creare condizioni di parità concorrenziale. Il processo di verifica intende fornire alle giurisdizioni membri del Comitato ulteriori incentivi per dare piena attuazione agli standard nei tempi concordati.

Il presente rapporto, che forma parte integrante di questo processo, fornisce informazioni aggiornate sulla trasposizione di Basilea 3 nella normativa nazionale di ciascun membro del Comitato. Il Comitato intende inoltre procedere all'esame della conformità delle normative adottate dai membri con i principi concordati a livello internazionale. Verificherà inoltre la coerenza delle misurazioni delle attività ponderate per il rischio effettuate da banche e giurisdizioni diverse, con riferimento sia al portafoglio bancario sia al portafoglio di negoziazione. Non appena disponibili, i risultati di queste analisi saranno incorporati nei futuri aggiornamenti del presente rapporto.

Ambito di riferimento

Il rapporto è incentrato sui processi legislativi nazionali volti a trasporre Basilea 3 in legge o regolamento secondo la tabella di marcia concordata a livello internazionale. Allo stadio attuale, esso non include ancora un esame del contenuto delle normative nazionali.

Lo schema di regolamentazione Basilea 3 ingloba, migliorandolo, lo schema precedente formato da Basilea 2 e Basilea 2,5. Il presente documento esamina pertanto l'adozione, da parte delle giurisdizioni membri, di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

Lo schema Basilea 2, che migliorava la misurazione del rischio di credito e introduceva il riconoscimento del rischio operativo, fu pubblicato nel 2004 e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006¹. I leader del G20 hanno ribadito l'importanza dell'attuazione di Basilea 2 impegnandosi a completare, ove necessario, la sua adozione entro il 2011².

¹ *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione*, giugno 2006.

² *"Tutti i principali centri finanziari del G20 si impegnano ad adottare lo schema di adeguatezza patrimoniale Basilea 2 entro il 2011"*, vertice del G20 di Pittsburgh, dichiarazione dei leader, 24-25 settembre 2009.

Le disposizioni di Basilea 2,5 concordate nel luglio 2009 miglioravano la misurazione dei rischi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione³. La loro attuazione è prevista entro il 31 dicembre 2011⁴.

Nel dicembre 2010 il Comitato ha pubblicato Basilea 3, con il quale ha fissato livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali e introdotto un nuovo schema internazionale per la liquidità⁵. I membri del Comitato hanno concordato di attuare Basilea 3 a partire dal 1° gennaio 2013, secondo una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. L'importanza di una piena e tempestiva attuazione di Basilea 3 è stata anch'essa sottolineata dai leader del G20⁶.

Il presente rapporto si incentra per il momento sull'adozione dei requisiti patrimoniali basati sulle attività ponderate per il rischio. L'applicazione degli indicatori di liquidità e dell'indice di leva finanziaria introdotti con Basilea 3 sarà oggetto di verifica una volta completato lo studio del Comitato volto a determinare l'opportunità di una loro revisione o aggiustamento.

Metodologia

Il presente rapporto utilizza la seguente classificazione dello stato di avanzamento nell'adozione della normativa pertinente:

1. **Nessuna bozza di legge pubblicata:** denota i casi in cui non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli.
2. **Bozza di legge pubblicata:** denota i casi in cui è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o delibera legislativa. I contenuti del documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa.
3. **Emanata legge definitiva:** denota i casi in cui i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche.
4. **Legge definitiva in vigore:** denota i casi in cui i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

³ *Enhancements to the Basel II framework, Revisions to the Basel II market risk framework e Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book*, luglio 2009.

⁴ "Il pacchetto di riforme del Comitato (...) conferma (...) i requisiti patrimoniali più elevati per le attività di negoziazione, in strumenti derivati e per le cartolarizzazioni che saranno introdotti alla fine del 2011", comunicato stampa del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, 12 settembre 2010.

⁵ *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, dicembre 2010.

⁶ "Caldegghiamo l'importantissimo accordo raggiunto dal CBVB sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio e della liquidità delle banche (...) Ci impegniamo ad adottare e dare piena attuazione ai nuovi requisiti nel rispetto della tabella di marcia concordata, coerente con le esigenze della ripresa economica e della stabilità finanziaria. Il nuovo schema di regolamentazione verrà trasposto nelle leggi e nei regolamenti dei nostri paesi e sarà gradualmente applicato a partire dal 1° gennaio 2013, ricevendo piena attuazione entro il 1° gennaio 2019". Vertice del G20 di Seoul, dichiarazione dei leader, 11-12 novembre 2010.

Al fine di corroborare e integrare il dato riportato sullo stato di avanzamento, vengono fornite anche informazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione in corso di valutazione da parte di ciascuna giurisdizione⁷.

Per quanto riguarda Basilea 2, vengono inoltre utilizzati vari colori per indicare quali giurisdizioni, a prescindere dallo stato di avanzamento riportato, non abbiano in pratica completato efficacemente l'attuazione dello schema di regolamentazione. Lo stesso sistema di colori sarà esteso a Basilea 2,5 nel 2012 e a Basilea 3 nel 2013.

Le tabelle allegate, basate sui rapporti stilati dalle giurisdizioni membri, indicano lo stato di avanzamento raggiunto a fine settembre 2011 nell'attuazione di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 da parte di ciascuna giurisdizione membro del Comitato. Il Comitato procederà periodicamente al loro aggiornamento.

⁷ Le tabelle allegate sono consultabili anche sul sito internet del CBVB. La loro versione web contiene i link alla normativa nazionale pertinente.

Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2 (a fine settembre 2011)

Paese	Basilea 2	Misure ulteriori e piani di attuazione
Arabia Saudita	4	
Argentina	1	Lavori in corso per la stesura di documenti preliminari.
Australia	4	
Belgio	4	
Brasile	4	
Canada	4	
Cina	4	Fase di sperimentazione in corso per le banche di grandi dimensioni. Applicazione delle nuove disposizioni sui rischi di mercato e sul rischio operativo alle altre banche entro fine 2011.
Corea	4	
Francia	4	
Germania	4	
Giappone	4	
Hong Kong	4	
India	4	
Indonesia	3	Applicazione delle disposizioni di Basilea 2 nel gennaio 2012.
Italia	4	
Lussemburgo	4	
Messico	4	
Paesi Bassi	4	
Regno Unito	4	
Russia	1, 4	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. (4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore semplice per il rischio operativo.
Singapore	4	
Spagna	4	
Stati Uniti	4	Fase di sperimentazione in corso. Tutte le banche tenute all'applicazione di Basilea 2 sono ancora in fase di sperimentazione: la segnalazione dei coefficienti regolamentari ufficiali avviene in base a Basilea 1 e le banche proseguono nei lavori di attuazione dei metodi avanzati di Basilea 2.
Sudafrica	4	
Svezia	4	
Svizzera	4	
Turchia	4	Fase di sperimentazione in corso. Applicazione definitiva prevista a partire dal luglio 2012.
Unione europea	4	

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2,5 (a fine settembre 2011)

Paese	Basilea 2,5	Misure ulteriori e piani di attuazione
Arabia Saudita	3	
Argentina	1	Lavori in corso per la stesura di documenti preliminari.
Australia	3	Applicazione il 1° gennaio 2012.
Belgio	1, 4	(1) Applicazione dei miglioramenti relativi ai rischi di mercato prevista a partire dal 31 dicembre 2011. (4) Applicazione degli altri miglioramenti contenuti in Basilea 2 già completata.
Brasile	3	Applicazione il 1° gennaio 2012.
Canada	2	Applicazione prevista per il 1° gennaio 2012 (linee guida definitive in materia previste per il 2011).
Cina	4	
Corea	2	Normativa definitiva da pubblicarsi entro il 2011.
Francia	2	Pronta la normativa definitiva, da pubblicarsi dopo l'approvazione formale delle autorità competenti.
Germania	2, 4	(2) Normativa definitiva da pubblicarsi nell'autunno 2011. (4) Già applicate le linee guida supplementari relative al secondo pilastro.
Giappone	3	Applicazione a partire dal 31 dicembre 2011.
Hong Kong	2	Consultazione completata, normativa da ultimare nel 4° trimestre 2011 e applicazione prevista a partire dal 1° gennaio 2012.
India	4	
Indonesia	1	L'attuazione di Basilea 2,5 non è considerata rilevante nel contesto indonesiano dal momento che le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni sono assai esigue e perlopiù di tipo tradizionale (solo una banca ha effettuato operazioni di cartolarizzazione in qualità di <i>originator</i>). Inoltre, nessuna banca in Indonesia ha adottato il metodo dei modelli interni per il calcolo dei coefficienti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato.
Italia	2, 4	(2) Normativa definitiva attesa per fine anno (consultazione fino all'ottobre 2011) per i requisiti del primo e del terzo pilastro. (4) Già applicate le linee guida supplementari relative al secondo pilastro.
Lussemburgo	4	
Messico	1	I requisiti relativi a cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni saranno introdotti nell'ambito dello schema Basilea 3, da attuarsi anticipatamente nel 2012. Sono in corso lavori per incorporare i miglioramenti al secondo e al terzo pilastro e le revisioni apportate allo schema di Basilea 2 per i rischi di mercato.
Paesi Bassi	3, 4	(3) Applicazione dei requisiti IRC entro il 31 dicembre 2011. (4) Altre componenti di Basilea 2,5 già applicate.

Regno Unito	2	Consultazione completata e normativa definitiva di prossima emanazione, applicazione prevista entro il 31 dicembre 2011.
Russia	1, 2	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. (2) Normativa definitiva (revisione del metodo semplificato per i rischi di mercato) attesa a breve, entrata in vigore prevista a partire dal 1° gennaio 2012.
Singapore	3, 4	(3) Applicazione a partire dal 31 dicembre 2011. (4) Già applicate le linee guida supplementari relative al secondo pilastro.
Spagna	2	Bozza di legge pubblicata, applicazione prevista a partire dal 1° gennaio 2012.
Stati Uniti	1, 2	(2) Proposti, ma ancora da finalizzare, i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato. (1) Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono in fase di elaborazione nell'ambito della proposta di legge relativa a Basilea 3 da pubblicarsi per consultazione nel corso del 2011. A tutt'oggi gli Stati Uniti non hanno emanato proposte di legge per dare attuazione ai requisiti previsti per le cartolarizzazioni nel portafoglio di negoziazione o per le ricartolarizzazioni nel portafoglio bancario. Negli Stati Uniti il processo legislativo concernente Basilea 2,5 e Basilea 3 deve essere coordinato con i lavori per l'attuazione della riforma regolamentare Dodd-Frank, specie per quanto riguarda l'uso dei rating creditizi.
Sudafrica	2	Pronta la normativa definitiva, da pubblicarsi dopo l'approvazione formale delle autorità competenti; applicazione prevista per il 1° gennaio 2012.
Svezia	1, 2, 4	(1, 4) Già applicate in parte le linee guida supplementari relative al secondo pilastro, ma nessuna normativa emanata. In vigore norme in materia di remunerazione e gestione della liquidità. (2) Disposizioni definitive per le restanti componenti di Basilea 2,5 da pubblicarsi nell'ottobre 2011.
Svizzera	4	
Turchia	1, 4	(1) In corso lavori per armonizzare la normativa vigente con le disposizioni di Basilea 2,5; pubblicazione della bozza di legge prevista per il dicembre 2011 ed emanazione della normativa definitiva prevista per gli inizi del 2012. (4) Modifiche relative alle posizioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione trattate nell'ambito di Basilea 3.
Unione europea	4	Data ultima per il pieno recepimento da parte degli Stati membri della direttiva europea che dà attuazione a Basilea 2,5: 31 dicembre 2011.

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore.

Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (a fine settembre 2011)

Paese	Basilea 3	Misure ulteriori e piani di attuazione
Arabia Saudita	3	Normativa definitiva trasmessa alle banche.
Argentina	1	Lavori in corso per la stesura di documenti preliminari.
Australia	1	Pubblicato documento a fini di consultazione (non bozza di legge) contenente i principali elementi di <i>policy</i> che figureranno nella proposta di requisiti prudenziali; consultazione aperta fino al 2 dicembre 2011; proposta di requisiti prudenziali da pubblicarsi nel febbraio 2012.
Belgio	2	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Brasile	1	Bozza di legge prevista per il 4° trimestre 2011; tabella di marcia per l'attuazione di Basilea 3 pubblicata nel febbraio 2011.
Canada	1	Bozza di legge prevista per il maggio 2012 e linee guida definitive entro la fine del 2012, allo scopo di consentire l'attuazione nel 1° trimestre 2013. L'Office of the Superintendent of Financial Institutions ha effettuato una serie di comunicazioni pubbliche relative all'attuazione di Basilea 3.
Cina	2	Normativa attesa per il novembre 2011, da applicarsi all'inizio del 2012.
Corea	1	Bozza di legge da pubblicarsi nella prima metà del 2012.
Francia	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Germania	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Giappone	1	Consultazione pubblica prevista per gli inizi del 2012, emanazione della normativa definitiva entro la fine del marzo 2012, attuazione della normativa definitiva a fine marzo 2013 (in Giappone l'esercizio finanziario per le banche inizia in aprile e finisce in marzo).
Hong Kong	1	Consultazione formale su una Legge (emendamento) bancaria programmata per il 4° trimestre 2011 (procedimento legislativo). Prevista in parallelo per lo stesso trimestre una consultazione del settore sulle proposte della Hong Kong Monetary Authority per l'attuazione dei vari requisiti contemplati da Basilea 3.
India	1	Bozza di legge da pubblicarsi a fini di consultazione nei prossimi mesi.
Indonesia	1	Bozza di legge da pubblicarsi a fini di consultazione con il settore nel 1° trimestre 2012.
Italia	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Lussemburgo	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Messico	1	Consultazione da concludersi nel quarto trimestre di quest'anno. Normativa definitiva prevista per fine 2011, da applicarsi durante il 2012.

Paesi Bassi	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Regno Unito	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Russia	1	Bozze di legge in fase di elaborazione.
Singapore	1	Il 28 giugno 2011 annuncio riguardo a requisiti patrimoniali minimi, <i>buffer</i> di conservazione di capitale e disposizioni transitorie di Basilea 3; bozze di legge da pubblicarsi a fini di consultazione nel 4° trimestre 2011.
Spagna	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Stati Uniti	1	Pubblicazione della bozza di legge a fini di consultazione prevista per il 2011. Negli Stati Uniti il processo legislativo concernente Basilea 2,5 e Basilea 3 deve essere coordinato con i lavori per l'attuazione della riforma regolamentare Dodd-Frank.
Sudafrica	1	Bozza di emendamenti alla normativa da pubblicarsi a fini di consultazione alla fine del 1° trimestre 2012.
Svezia	(2)	(Segue l'iter comunitario; proposta UE pubblicata il 20 luglio 2011)
Svizzera	1	Bozza di legge su Basilea 3 da pubblicarsi a fini di consultazione il 17 ottobre 2011; normativa definitiva in materia di SIFI (livello: Legge sulle banche) adottata dal Parlamento il 30 settembre 2011; bozza di legge in materia di SIFI (livello: ordinanze di accompagnamento) da pubblicarsi nel 4° trimestre 2011.
Turchia	1	Pubblicazione della bozza di legge prevista per metà 2012.
Unione europea	2	Proposta (direttiva e regolamento) pubblicata dalla Commissione europea il 20 luglio 2011.

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore.